



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) RUSSO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) BUTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) DI RIENZO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) POSITANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - MASSIMO DI RIENZO

Seduta del 07/07/2020

FATTO

Il cliente ha chiesto il rimborso, sulla base del criterio *pro rata temporis*, dell'importo di € 1.114,28 a titolo di commissioni di attivazione, di intermediazione, spese di istruttoria e oneri erariali non maturati, a seguito dell'anticipata estinzione di un contratto di finanziamento contro cessione del quinto, stipulato in data 18/03/2014 ed estinto anticipatamente sulla base di un conteggio estintivo del 05/09/2019, oltre interessi, spese di procedura e legali, queste ultime non quantificate.

Costitutosi, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente, eccependo: preliminarmente, che il comportamento tenuto in sede di estinzione anticipata è stato pienamente aderente alle istruzioni fornite, tempo per tempo, dall'organo di vigilanza; in ogni caso, che la recente pronuncia della Corte di Giustizia Europea dell'11/09/19 non ha riconosciuto la rimborsabilità di tutti i costi connessi al finanziamento, ma confermato il diritto al rimborso dei costi la cui natura sia ontologicamente recurring, inoltre, ritiene che tale pronuncia non possa dispiegare effetti su un rapporto definitivamente venuto meno a seguito dell'estinzione anticipata e che l'art. 16 della Direttiva non avrebbe poi efficacia diretta nei rapporti tra privati; la propria carenza di legittimazione passiva in ordine alla richiesta di rimborso delle spese che sono state corrisposte a terzi; la non rimborsabilità degli oneri erariali, remunerativi dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 17 del DPR n. 601/73 e delle spese postali e di notifica dei contratti presso l'ATC o l'Ente pensionistico, facendo presente che il relativo costo è stato versato a terzi e riservandosi di fornire la prova "degli importi riconosciuti ai soggetti notificatori"; la natura up-front delle commissioni d'intermediazione, dirette a remunerare l'attività del mediatore creditizio prodromica alla stipula del finanziamento; la non ripetibilità delle commissioni di attivazione, dirette a



remunerare attività preliminari all'ammortamento del finanziamento; con riferimento alle commissioni di gestione, la congruità di quanto rimborsato in sede di conteggio estintivo (€ 93,42), in applicazione dei criteri previsti dai principi contabili internazionali IFRS-IAS, in particolare, evidenziando che il cliente ha sottoscritto il piano di ammortamento ed accettato la ripartizione della quota oneri riferita alle voci commissionali c.d. recurring, secondo il criterio del tasso di interesse effettivo ma rinnovando in ogni caso la disponibilità a riconoscere al ricorrente la somma già offerta in sede di risposta al reclamo (€ 326,59), calcolata secondo il criterio pro rata temporis; la natura up front delle spese di istruttoria, relative a costi amministrativi sostenuti dalla banca ai fini della valutazione preliminare del merito creditizio e della fattibilità dell'operazione di finanziamento; la non rimborsabilità delle spese legali, stante la natura seriale del ricorso; l'assenza di somme da retrocedere a titolo di rate trattenute in eccedenza.

Pertanto chiede al Collegio, in via principale, di rigettare il ricorso; in via subordinata, di circoscrivere l'importo a quello già offerto in sede di reclamo; in via ulteriormente subordinata, di decurtare dall'importo individuato quanto già rimborsato a titolo di commissioni.

DIRITTO

In via preliminare, il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui: *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”*.

“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”.

Con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up front*, il Collegio ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che *“il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di*



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

ammortamento”, valutando inoltre che “non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell’Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi”.

Va infine richiamato, quanto nella stessa pronuncia del Collegio di Coordinamento viene altresì affermato in merito alla opinione che sosterebbe una presunta “inapplicabilità della Direttiva ai ricorsi riconducibili all’art.125 sexies TUB”, che viene ritenuta dal Collegio “priva di giuridico fondamento ... per la semplice ragione che la stessa [Direttiva], lungi dal risultare inattuata o parzialmente recepita, è stata compiutamente trasposta nell’ordinamento interno. Non si versa in definitiva nel caso di scuola di una norma nazionale (l’art.125 sexies TUB) disapplicabile dal giudicante in parte qua (per quanto attiene cioè alla retrocedibilità dei costi up front) per incompatibilità con il diritto comunitario (l’art.16 della direttiva, secondo la interpretazione datane dalla CGUE) e di conseguente limitazione del diritto dei consumatori a invocare l’applicazione di una direttiva autoesecutiva (relativamente alla retrocessione dei costi up front) nei soli rapporti verticali (con conseguente azionabilità limitata di una pretesa risarcitoria verso lo Stato per parziale attuazione della Direttiva), trattandosi invece, giova ancora ribadirlo, di una norma nazionale perfettamente recettiva della Direttiva stessa e perciò operante nei rapporti orizzontali di prestito tra clienti e banche”.

Fatte queste premesse, in riferimento al contratto *de quo*, in linea con i richiamati orientamenti, il Collegio riscontra la natura *up front* delle “spese di istruttoria” e del compenso corrisposto all’intermediario del credito giacché riferibili ad attività propedeutiche all’erogazione del finanziamento; così come vanno considerate *up front*, e per l’intero importo, poiché riferibili a costi relativi alla fase di perfezionamento del contratto, le spese di cui alla lett. E del contratto in quanto non risulta possibile individuare, in detta voce, la somma pagata a titolo di oneri erariali e quella corrisposta ad altro titolo (spese postali, etc.); quanto, invece, alle “commissioni di attivazione” queste vanno considerate *recurring*, in quanto non riferibili solo ad attività prodromiche alla stipula del contratto.

In conclusione, tenuto conto delle posizioni condivise dai Collegi territoriali, riscontrata la relativa natura *recurring* ovvero *up front* delle riportate voci di costo, preso atto dei rimborsi effettuati di cui è stata fornita evidenza, il Collegio ritiene che le richieste del cliente meritano di essere parzialmente accolte e che pertanto debbano essergli rimborsati gli importi come indicati nel prospetto che segue:

durata del finanziamento	▶	120
rate scadute	▶	66
rate residue		54

TAN	▶	8,00%
-----	---	-------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	45,00%
- in proporzione alla quota interessi	23,36%

n/c	▼	restituzioni				tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale	
○	spese di istruttoria	€ 350,00	€ 157,50	€ 81,74	○	€ 81,74
○	commissioni di attivazione	€ 907,20	€ 408,24	€ 211,88	○	€ 408,24
○	spese lett. E	€ 52,62	€ 23,68	€ 12,29	○	€ 12,29
○	costi di intermediazione	€ 1.166,40	€ 524,88	€ 272,42	○	€ 272,42
tot rimborsi ancora dovuti						€ 774,69
interessi legali						si



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

La richiesta di rimborso delle spese di assistenza professionale non può essere accolta, tenuto conto della natura seriale del ricorso.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 774,69, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

ANDREA TUCCI